Conto corrente con la Posta | Anno 87° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Venerdì, 26 luglio 1946 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 24.
Condono di sopratasse e spese pecuniarie in materia tributaria . . . . Pag. 1825

DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 25.
Amnistia per reati finanziari . . . . . . Pag. 1826

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 598.
Istituzione di un'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie . . . . Pag. 1827

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.
Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la gestione della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici . . . . Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.
Convalida dei provvedimenti adottati nei riguardi del personale dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano . . . . Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1946.
Aumento delle integrazioni temporanee a favore dei pensionati della Cassa nazionale del notariato e assistenza scolastica a favore degli orfani dei notai . . Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.
Determinazione, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane in Rovigo. Pag. 1830

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Sezze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1831

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1831

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli a 24 posti di volontario assistente aggiunto nel ruolo del personale degli Archivi notarili . . . . Pag. 1831

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 24.

Condono di sopratasse e spese pecuniarie in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie per le infrazioni previste dalle leggi:

a) sulle imposte dirette;

b) sulle tasse e imposte indirette sugli affari;

c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;

d) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;

e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

f) sul lotto pubblico;

g) sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

h) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;

i) sul catasto e sui servizi tecnici erariali;

l) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

m) sul fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

Sono comprese nel condono le sopratasse previste dall'art. 110 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro, fermo peraltro l'obbligo del pagamento delle imposte ordinarie.

Art. 2.

Il condono non si applica se:

1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento di ufficio non presentino la prescritta dichiarazione entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio non completino, entro lo stesso periodo di centoventi giorni, la dichiarazione presentata;

3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o i canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il periodo di centoventi giorni predetto;

4) trattandosi di insufficiente dichiarazione di valore, i contribuenti non paghino l'imposta complementare e gli accessori dovuti sul maggior valore entro lo stesso periodo di centoventi giorni.

Art. 3.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, di tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione in ordine al pagamento delle imposte e delle tasse.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione del presente decreto, la concessione dei benefici è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro centoventi giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 4.

Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, si sia verificata la decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, la decadenza s'intenderà non avvenuta a condizione che i debitori paghino, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le rate d'imposta scadute e non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione.

In tal caso gli atti di dilazione in precedenza stipulati continueranno ad avere vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali già prestate.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 18 giugno 1946.

Nei territori ancora soggetti al Governo Militare Alleato esso avrà effetto dal giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno in cui i suddetti territori saranno restituiti all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 25.
Amnistia per reati finanziari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 8 dello Statuto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa amnistia per i reati preveduti dalle leggi:

a) sulle imposte dirette;

b) sulle tasse ed imposte indirette sugli affari;

c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;

d) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;

e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

f) sul lotto pubblico;

g) sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;
h) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;
i) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;
per i quali è comminata una pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda, non superiore nel massimo a cinque anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda.

Art. 2.

Fuori dei casi previsti dall'art. 1, sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre anni, nonchè le pene della multa e dell'ammenda non superiori a lire tremila, e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Qualora il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, il limite della pena pecuniaria indicato nel comma precedente è raddoppiato.

Art. 3.

L'amnistia e l'indulto previsti dal presente decreto non si applicano se:

1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio non presentino la prescritta dichiarazione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

2) trattandosi di infedele denunzia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, non completino, entro lo stesso periodo di 120 giorni, la dichiarazione presentata;

3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni o formalità, entro il periodo di centoventi giorni predetto.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici concessi con il presente decreto non si tien conto dei precedenti penali dell'imputato quando si tratta di reati punibili con la sola pena della multa o dell'ammenda.

In ogni altro caso i benefici stessi non si applicano a coloro che alla data del presente decreto hanno riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni.

Nell'esame dei precedenti penali non si tien conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti alla data del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 19 giugno 1946.

Nei territori ancora soggetti al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno in cui i suddetti territori saranno restituiti all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 598.

Istituzione di un'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Sentito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita a favore dei comuni un'imposta personale straordinaria progressiva sull'ammontare complessivo delle spese non necessarie.

L'imposta è obbligatoria per tutti i comuni.

Art. 2.

Sono soggette all'imposta soltanto le persone fisiche.

Ogni persona fisica è iscritta per la somma delle proprie spese e di quelle di altre persone quando abbia la libera disponibilità del loro reddito, l'amministrazione o l'uso del loro patrimonio senza obbligo della resa dei conti.

Art. 3.

E' imponibile il complesso delle spese non necessarie effettuate nell'anno anteriore, escluse quelle occorrenti per i bisogni normali della vita del soggetto e delle persone a suo carico.

Si considera in ogni modo spesa necessaria per le esigenze normali della vita quella non eccedente L. 400.000 annue per il contribuente, L. 200.000 annue per la prima persona, L. 100.000 annue per la seconda e L. 50.000 annue per ciascuna delle altre la cui spesa si cumuli a norma dell'art. 2.

Art. 4.

Per la determinazione dell'imponibile si terrà conto dei seguenti elementi:

a) spesa per il fitto e l'arredamento dell'abitazione per la parte che, tenuto conto del numero degli ambienti in rapporto al numero dei componenti la famiglia e dell'ubicazione dell'abitazione, ecceda i limiti conformi al medio tenore della vita;

b) spesa per il fitto e l'arredamento di abitazioni di soggiorno diverso dall'abitazione abituale, per l'intero ammontare;

c) spesa per il fitto, l'attrezzatura ed il mantenimento di parchi, giardini, locali ed aree adibite a ritrovo, giuochi ed esercizi fisici; per l'uso di riserve di caccia e di pesca;

d) spese per la remunerazione ed il mantenimento del personale addetto al servizio domestico del contribuente, non richieste da particolari situazioni di famiglia o da necessità professionali. Non si comprende nell'imponibile la spesa relativa ad una domestica;

e) spese per l'uso di imbarcazioni e mezzi di trasporto di ogni genere al servizio del contribuente che non siano richiesti da ragioni di lavoro;

f) spese per il mantenimento di cavalli da sella, di cani di lusso e da caccia;

g) spese per soggiorni in località di ritrovo mondano o di residenza stagionale, per viaggi in Italia ed all'estero, sempre che tali soggiorni e viaggi non siano giustificati dalle necessità professionali o dalle esigenze normali della vita;

h) spese per l'appartenenza o la presenza a circoli e locali di ritrovo, di divertimento e di giuoco, per la frequenza di ristoranti di lusso;

i) spese per ogni altro motivo non richiesto dai bisogni normali della vita positivamente accertati.

Oltre che di quelli previsti nei comma precedenti, si terrà conto di ogni altro elemento che sia dato a presumere dal tenore di vita del contribuente.

Art. 5.

Non sono comprese fra le spese imponibili le somme destinate alla conservazione del patrimonio, ad investimenti di capitale, al pagamento delle imposte e tasse di ogni specie dovute allo Stato, alle provincie, ai comuni, ai consorzi ed agli altri enti autorizzati ad imporre contributi.

Sono esenti dall'imposta le spese destinate a scopi di beneficenza o di interesse pubblico.

Art. 6.

Il fitto si valuta con i criteri indicati all'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, numero 62.

La spesa annua per la remunerazione ed il mantenimento del personale addetto al servizio domestico del contribuente si presume non inferiore a L. 30.000 nè superiore a L. 80.000 per ciascun dipendente.

La spesa annua per l'uso di una autovettura o di una imbarcazione a motore, si presume non inferiore a lire 60.000; quella per l'uso di un motociclo non inferiore a L. 15.000; quella per l'uso di ogni vettura a cavalli non inferiore a L. 40.000 e quella per ogni imbarcazione a remi od a vela non inferiore a L. 10.000.

La spesa annua per il mantenimento di ogni cavallo da sella si presume non inferiore a L. 40.000 per ogni cavallo; quella per ogni cane di lusso e da caccia non inferiore a L. 10.000.

Art. 7.

Fermo il disposto dell'art. 3, l'imposta si applica con le seguenti aliquote:

il 50 per cento fino a L. 250.000;

il 100 per cento sulla parte eccedente.

Art. 8.

Il contribuente le cui spese non necessarie superino il minimo imponibile fissato dall'art. 3 deve dichiarare al comune nel cui registro della popolazione stabile trovasi iscritto, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'ammontare complessivo delle spese imponibili dell'anno precedente.

Art. 9.

I comuni nel cui territorio si sono verificate spese previste all'art. 4 debbono segnalarle, specificandone il titolo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, al comune nel cui registro della popolazione stabile è iscritto il contribuente.

Analoghe segnalazioni debbono fare i Consigli tributari dei comuni indicati nel comma precedente.

Il comune di residenza del contribuente provvede all'accertamento sulla base della dichiarazione, degli elementi raccolti e di quelli indicati dal locale Consiglio tributario.

Art. 10.

Nell'avviso di accertamento il comune deve specificatamente indicare le varie voci di spese non necessarie con le relative somme e località in cui si sono effettuate.

In base alle denuncie ed alle rettificazioni apportatevi di ufficio, il comune, entro il 31 maggio, procederà alla notifica degli accertamenti anche nei confronti di coloro che non abbiano presentato la denuncia.

Per quanto riguarda la notifica degli accertamenti, i termini dei ricorsi, la risoluzione delle controversie, la procedura, le sopratasse, le ammende, la riscossione ed i privilegi, si applicano le disposizioni del capo XIX del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Entro il mese di luglio, il comune compila il ruolo principale comprendendovi anche le partite non definite, limitatamente alle somme risultanti dalle denuncie e dai ricorsi delle parti, salvo gli eventuali conguagli dopo esaurita la procedura amministrativa.

Art. 11.

I comuni nei quali il contribuente abbia effettuato spese non necessarie e che le segnalino al comune di accertamento, hanno diritto ad una parte proporzionale dell'imposta.

Le controversie circa la spettanza del tributo, sono decise a norma dell'art. 289 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 12.

Disposizione transitoria.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta per l'anno 1946, la denuncia di cui all'art. 8, per l'ammontare complessivo delle spese imponibili effettuate nell'anno 1945, deve essere presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Entro lo stesso termine i comuni ed i Consigli tributari sono tenuti a fare le segnalazioni di cui all'articolo 9.

Gli adempimenti di cui al secondo e quarto comma dell'art. 10 debbono essere effettuati rispettivamente entro cinque e sette mesi dalla stessa data di pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 362. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la gestione della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 25 febbraio 1946, concernente la nomina del dott. prof. Pietro Di Donna a commissario straordinario della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici, con scadenza dei poteri al 1° giugno 1946;

Considerata la necessità di prorogare detti poteri fino al 30 settembre 1946;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. prof. Pietro Di Donna quale commissario straordinario per la gestione della Cassa d assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici con decreto Ministeriale 25 febbraio 1946, sono prorogati fino al 30 settembre 1946.

Roma, addì 30 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(2112)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

Convalida dei provvedimenti adottati nei riguardi del personale dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la delibera in data 17 maggio 1946 con la quale la Commissione provvisoria di reggenza della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde con sede in Milano, chiede la convalida dei provvedimenti adottati dalla Cassa medesima sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti le assunzioni nei ruoli organici, la carriera e la cessazione dal servizio del dipendente personale elencato nell'allegato della citata delibera;

Considerato che la richiesta viene giustificata con il fatto che i provvedimenti anzidetti rientrano nel quadro della normale applicazione di disposizioni regolamentari e contrattuali in vigore, e al di fuori, quindi, di ogni e qualsiasi influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano, concernenti le assunzioni nei ruoli organici, la carriera e la cessazione dal servizio del dipendente personale della Cassa medesima, indicato nell'elenco allegato alla delibera in data 17 maggio 1946 della Commissione provvisoria di reggenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2154)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1946.

Aumento delle integrazioni temporanee a favore dei pensionati della Cassa nazionale del notariato e assistenza scolastica a favore degli orfani dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 stesso mese ed anno, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio successivo, col quale furono migliorate le condizioni di pensionamento previste nel citato testo unico;

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 17 febbraio 1945, con il quale fu concessa ai pensionati della Cassa nazionale del notariato un'integrazione temporanea della pensione nella misura del settanta per cento;

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 stesso mese e anno, col quale ai titolari di pensioni dirette fu concessa una seconda integrazione nella misura fissa di lire 1800 mensili e ai titolari di pensioni indirette quella di L. 1200;

Ritenuto che il sensibile aumento delle entrate della Cassa permette di meglio adeguare le pensioni alle condizioni economiche generali e di provvedere altresì, me-

diante concorso nella spesa, al mantenimento agli studi agli orfani dei notai;

Vista la proposta in data 24 giugno 1946, del commissario straordinario della Cassa anzidetta;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Decreta:

Art. 1.

L'integrazione temporanea concessa ai pensionati della Cassa nazionale del notariato col decreto Ministeriale 13 febbraio 1945 è elevata, con effetto dal 1° luglio 1946, dal settanta al centocinquanta per cento della pensione stabilita col decreto Ministeriale 12 giugno 1940.

Parimenti, con effetto dal 1° luglio 1946, l'integrazione temporanea mensile in misura fissa concessa ai pensionati anzidetti col decreto Ministeriale 8 gennaio 1946, è elevata da L. 1800 a L. 3000 per le pensioni dirette e da L. 1200 a L. 2000 per le pensioni indirette.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli assegni supplementari a favore delle vedove con figli minori e degli orfani soli.

Gli assegni personali non riversibili di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940, sono assorbiti negli aumenti previsti dal presente articolo.

Art. 2.

Le campagne di guerra sono computate in aggiunta all'anzianità di esercizio anche agli effetti del conseguimento del diritto a pensione.

Qualora, in applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 10 luglio 1939, sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto, mentre, in applicazione del comma 1° del presente articolo, spetti la pensione, questa sarà liquidata, a domanda degli interessati, con effetto dalla data di cessazione del notaio dall'esercizio, nel rispettivo importo dovuto in base alle disposizioni rimaste in vigore successivamente a tale data. L'indennità che sia stata corrisposta sarà rimborsata sulla pensione, mediante compensazione sulle rate scadute e, occorrendo, su quote delle rate future.

Art. 3.

Nel bilancio della Cassa sarà stanziata ogni anno una somma non inferiore a L. 500.000 per sussidi speciali, sotto la denominazione « assistenza scolastica », tenuto conto delle presunte disponibilità dell'esercizio. Per l'esercizio in corso potrà essere apportata al bilancio la variazione concorrente per il relativo stanziamento.

Art. 4.

L'assistenza scolastica avrà luogo quale concorso nelle spese per l'istruzione e l'educazione degli orfani di notaio, sia in famiglia sia in istituti o convitti ritenuti idonei dalla Commissione amministratrice.

La Cassa, sia direttamente sia per mezzo dei Consigli notarili o altrimenti, vigilerà sull'effettivo impiego delle somme secondo la loro destinazione.

Art. 5.

L'assistenza scolastica sarà disposta tenuto conto dell'accertato disagio economico della famiglia lasciata dal notaio, della favorevole attitudine agli studi e della buona condotta degli orfani, di ogni altro elemento utile sulla opportunità dell'assistenza.

Le concessioni saranno riesaminate annualmente, in particolar modo per il requisito del profitto negli studi e della buona condotta.

Art. 6.

L'assistenza scolastica potrà essere estesa a figli di notai cessati viventi, ed anche a figli di notai in esercizio, qualora il concorso dei requisiti previsti all'art. 5 risulti eccezionalmente favorevole per la concessione.

Art. 7.

La Commissione amministratrice potrà stabilire norme generali per la concessione e il versamento delle somme erogabili nell'assistenza scolastica. Tali eventuali norme saranno comunicate ai Consigli notarili e pubblicate in periodici di materia notarile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1946

Il Ministro: Gullo

(2150)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Determinazione, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane in Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941, per la determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei facchini riuniti in carovane;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio mensile ed il periodo medio di occupazione ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori soci della compagnia facchini di piazza di Rovigo, sono così stabiliti:

occupazione media mensile: giorni 26, salario medio mensile: L. 3000.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 1° gennaio 1946.

Roma, addì 13 aprile 1946

Il Ministro: Barbareschi

(2139)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sezze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 6 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Sezze (provincia di Latina), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.980.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 luglio 1946 - N. 160

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	93 —
Id. 3,50 % 1902	85,30
Id. 3 % lordo	72,80
Id. 5 % 1935	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	81,45
Id. 5 % 1936	96,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,15
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,10

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a 24 posti di volontario assistente aggiunto nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sulle provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visti gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che autorizza fino al 31 dicembre 1946 il conferimento dei posti disponibili nei gradi iniziali delle carriere d'ordine mediante concorsi per titoli;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1945, n. 47612-12106.2.6.5/1.3.1, con la quale si consente che sia bandito il concorso nel ruolo del personale di gruppo C degli Archivi notarili per la metà dei posti attualmente vacanti, riservandosi l'altra metà agli ex combattenti in base alle vigenti disposizioni;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1941, n. 32633/1.3.1, con la quale è stabilito che il 10 % dei posti vacanti debbono essere conferiti senza concorso agli invalidi di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ventiquattro posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Altri ventiquattro posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorso da bandire successivamente e altri due posti sono riservati a favore degli invalidi di guerra, essendo già stati conferiti a questi ultimi altri tre posti.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuta illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 30 salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato e per coloro che prestano ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante;

e) sia provvisto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, di diploma di licenza di scuola media inferiore o di altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione nel quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia una delle quali deve dal conservatore dell'Archivio essere restituita al candidato a titolo di ricevuta.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti si trovino sotto le armi o che, per ragioni dipendenti dalla guerra, non possono presentare domanda di ammissione al presente concorso, saranno ammessi al concorso riservato da bandirsi ai termini dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 4.

Alla domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e preciso indirizzo, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *e*), ovvero certificato del capo dell'istituto, vidimato dal competente Provveditore agli studi;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura del Regno di Roma non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), del presente articolo insieme allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono »

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio;

h) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale. La detta quietanza deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso;

i) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Il concorrente deve infine fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione deve essere redatta in carta semplice;

l) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del presente articolo e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

La mutilazione o la invalidità di guerra deve risultare dal modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

Soltanto con esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare e della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano e di patriota.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato.

In egual modo deve provarsi la qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti di cui alle lettere *d*) ed *h*), dell'art. 4, come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini dell'ultimo comma del predetto articolo.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro. Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al competente procuratore del Regno. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Regno, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio 3°), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

La graduatoria dei vincitori sarà compilata in base a criteri obbiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati da fissarsi prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari assistenti aggiunti. Al termine della prova coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati assistenti aggiunti (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 10.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

(2168)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.